

Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

ECC.MO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

R.G. N. 746/2021 - GIUDICE SERRI MARIA RITA

UDIENZA DEL 21/09/2022

BREVI NOTE ILLUSTRATIVE nell'interesse e per conto di **DI FONSO ROBERTA** rapp.ta e difesa dal sottoscritto avv. Pasquale Marotta, contro il Ministero dell'Istruzione + altri

*** **

Nel riportarsi al ricorso, brevemente si osserva quanto segue.

1)Parte ricorrente , avverso il disconoscimento del rapporto di lavoro, ha proposto ricorso amministrativo al Comitato Regionale INPS, depositato in data 10/05/2022 e che di nuovo si allega.

Il predetto Comitato Regionale non si è ancora pronunciato sul ricorso.

2)Ciò che, comunque, rileva, è che il servizio, oggetto di contestazione, è stato regolarmente svolto dalla ricorrente.

All'uopo, è stata prodotta in giudizio idonea e sufficiente documentazione, e segnatamente: contratti di lavoro; buste paga e certificati di servizio;

3) Ai fini della validità del servizio prestato risulta del tutto irrilevante che, per tale periodo di servizio, il datore di lavoro non avrebbe versato i contributi previdenziali ed assistenziali.

Tale omissione non risulta affatto ostativo alla valutazione del servizio effettivamente prestato. In tal senso si sono pronunciati, infatti, diversi Tribunali le cui sentenze sono state, richiamate nel ricorso.

Pacifico sul punto è anche la giurisprudenza amministrativa, espressa dai vari TAR e dal Consiglio di Stato, (sentenze pure richiamate nel ricorso).

4) Nel ricorso, si è eccepita, peraltro, l'illegittimità della risoluzione anticipata del contratto di lavoro stipulato con la ricorrente.



Si è dedotto, infatti, che, a seguito della privatizzazione, l'amm.ne non è legittimata a procedere in via di autotutela, disponendo autoritativamente l'efficacia del contratto ma deve agire nel rispetto delle forme e delle condizioni previste dalla disciplina privatistica.

In altri termini, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego privatizzato, l'Amm.ne pubblica datrice di lavoro adotta le misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, per cui non può adottare unilateralmente modifiche od ancor peggio risoluzioni, rescissioni, revoche del contratto di lavoro, potendo conseguire il suddetto risultato solo ricorrendo all'Autorità Giudiziaria ordinaria mediante l'ausilio degli strumenti di diritto comune (azione di annullamento, di risoluzione, di accertamento della nullità).

P.Q.M

si ribadiscono e si confermano le conclusioni riportate nel ricorso, che qui si intendono per riportate e trascritte.

avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura in atti.

